



Il Progetto Dogana Facile di ANIMA assiste gli operatori in tutte le fasi legate al rilascio della certificazione Aeo e fornisce tutte le eventuali informazioni utili per l'ottenimento

L'Operatore Economico Autorizzato secondo la Dogana Europea

La certificazione Aeo, grazie alla quale le pratiche doganali e i controlli nei traffici internazionali si accelerano e si semplificano, si è recentemente sviluppata rendendosi più leggibile da parte delle imprese.

In questo senso, l'Unione europea si sta muovendo verso l'approvazione di un nuovo Codice doganale: è stata presentata una Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Codice doganale dell'Unione, che, mantenendo invariati obiettivi strategici e sostanza, è volta ad allineare le disposizioni ai mutati scenari, per garantire chiarezza e coerenza fra processi operativi e norme doganali.

ALESSANDRA CASTALDO, EASYFRONTIER

La certificazione Aeo, già oggetto di numerosi altri interventi su L'Industria Meccanica, ha subito, ultimamente, rimaneggiamenti e sviluppi che la rendono più attraente e più leggibile da parte delle imprese.

Essa, disciplinata a livello comunitario e attiva dal 1° gennaio 2008, consente di accelerare le pratiche doganali e semplificare i controlli nei traffici internazionali. È ormai risaputo che dalla qualifica di Aeo discendono particolari facilitazioni connesse all'attività doganale, con riflessi sulle operazioni di sdoganamento, più snelle e fluide, nonché sul-

l'intensità dei controlli cui verrà sottoposto l'operatore, a cui si accompagna, inoltre, una serie di ulteriori benefici.

L'Aeo trova la propria base giuridica nel Codice doganale comunitario e nelle relative Disposizioni di applicazione⁽¹⁾. A tale figura è dedicata una sezione *ad hoc* anche nel Nuovo Codice doganale comunitario (Ncdc⁽²⁾), entrato in vigore nel 2008, ma non ancora applicabile. L'Ue si sta muovendo verso l'approvazione di un nuovo Codice doganale "dell'Unione": è stata presentata una Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istitui-

(1) Rispettivamente, art. 5 bis del Reg. (CEE) n. 2913/1992 (CDC) e artt. da 14 bis a 14 quinquies del Reg. (CEE) n. 2454/1993 (DAC).

(2) Nella versione inglese, *Modernized Customs Code (MCC)*, istituito con il Reg. (CE) n. 450/2008. Le sigle utilizzate in letteratura per riferirsi a tale atto normativo sono diverse: CDA – Codice doganale aggiornato, CDCA – Codice doganale comunitario aggiornato, Ncdc – Nuovo codice doganale comunitario. In linea con la considerazione proposta da FABIO M., *Manuale di diritto e pratica doganale*, Milano, 2011, p. 326, ossia che più che di un "aggiornamento", si tratta di "una vera e propria riconsiderazione del rapporto doganale [...] [che connota] l'intero regolamento di un profilo di assoluta modernità", nel prosieguo si adotterà l'acronimo Ncdc. Alla figura dell'Aeo sono dedicati gli artt. da 13 a 15 del Ncdc.

Attualmente previste	Previste dal NCDC e dalla Proposta di "rifusione"
AEOC – semplificazioni doganali	AEO nel settore della semplificazione doganale
AEOs – semplificazioni nei controlli di sicurezza	AEO nel settore della sicurezza
AEOF – semplificazioni doganali e nei controlli di sicurezza	Possibile cumulabilità dei due tipi di certificazioni

Tabella 1 - Certificazioni AEO

Benefici diretti
Canali preferenziali per lo sdoganamento delle merci
Accesso agevolato alle semplificazioni doganali
Facilitazioni per i controlli di sicurezza
Notifica preventiva in caso di selezione per il controllo
Riduzione della quantità di dati da fornire per la dichiarazione sommaria
Minori controlli fisici, documentali e di sicurezza
Priorità nei controlli, rispetto ad altri soggetti selezionati che non siano AEO
Possibilità di scelta del luogo di svolgimento del controllo, da concordare con la Dogana
Benefici indiretti
Migliori relazioni con le Autorità doganali
Migliori relazioni con le altre Autorità pubbliche e migliore riconoscimento da parte delle stesse
Riconoscimento reciproco
Maggiore velocità nelle spedizioni
Aumento della sicurezza e migliore comunicazione tra le parti della catena logistica
Diminuzione dei problemi legati alla sicurezza
Potenziamento della propria immagine aziendale nel mondo

Tabella 2 - Principali vantaggi e benefici derivanti dall'ottenimento della certificazione AEO

sce il Codice doganale dell'Unione (rifusione)⁽³⁾, che, mantenendo invariati obiettivi strategici e sostanza, è volta ad allineare le disposizioni ai mutati scenari, per garantire chiarezza e coerenza fra processi operativi e norme doganali.

Nel quadro che si andrà così delineando⁽⁴⁾ saranno possibili due tipi di certificazioni Aeo, mentre, ad oggi, le certificazioni possibili sono tre (Aeof - semplificazioni doganali e nei controlli di sicurezza, Aeoc - solo semplificazioni doganali,

Aeos - solo semplificazioni nei controlli di sicurezza).

Le certificazioni Aeo previste dalla nuova normativa saranno una nel settore della semplificazione doganale, che consente di beneficiare di alcune semplificazioni previste ai sensi della normativa doganale e una nel settore della sicurezza, che conferisce al titolare il diritto di ottenere agevolazioni attinenti alla sicurezza. Gli operatori potranno beneficiare di tali status in modo indipendente, ma è anche previsto che i due tipi di autorizzazioni siano cumulabili, configurando, di fatto, quello che è, oggi, l'Aeof.

Per quanto riguarda i criteri per la concessione dello status di Aeo⁽⁵⁾, non sembrano esservi rilevanti variazioni rispetto a quanto previsto dalla normativa in vigore: la comprovata osservanza degli obblighi doganali e fiscali e un soddisfacente sistema di gestione delle scritture commerciali sono mutuati dall'attuale disciplina, mentre diventa criterio universale la comprovata solvibilità (è stata eliminata la precisazione "se del caso"). Con riferimento alle due tipologie di certificazioni sopra richiamate, sono richiesti adeguati standard pratici di competenza nelle operazioni doganali o adeguati standard di sicurezza, a seconda del tipo di certificazione richiesta: anche se si tratta di una formulazione differente, il concetto è simile a quanto già previsto dalla normativa attuale.

Spetterà alla Commissione adottare i necessari atti delegati che specificeranno le norme per la concessione dello status e la dettagliata disciplina dei profili operativi.

I bisogni delle imprese

Le imprese che hanno affrontato finora la certificazione (e anche quelle che magari ci stanno pensando), peraltro, al di là delle innovazioni procedurali di cui si farà accenno in seguito e delle trasformazioni dettate dal Ncdc, sentono sempre di più la necessità che le semplificazioni promesse dalla certificazione siano reali ed effettive. Un "minor numero di controlli" e "controlli meno intensi" sono espressioni purtroppo generiche, la cui misurabilità è decisamente difficile, anche considerando che gli "standard" di intensità e frequenza non sono in effetti

(3) Documento COM(2012) 64 finale – 2012/0027 (COD) del 20 febbraio 2012.

(4) Gli articoli da 13 a 15 del Ncdc sono confluiti, rispettivamente, negli articoli da 21 a 23 della Proposta di "rifusione" e riprendono essenzialmente gli stessi profili di quanto attualmente previsto dal Cdc.

(5) Art. 14 del Ncdc e art. 22 della Proposta di "rifusione".

pienamente noti. Gli operatori, infatti, lamentano una certa difficoltà nel percepire e misurare concretamente i vantaggi derivanti dall'acquisizione dello status di Aeo.

Al *Considerando* n. 19 della sopra richiamata Proposta di "rifusione" è, infatti, possibile leggere che «gli operatori economici che operano nel rispetto delle norme e sono affidabili dovrebbero, in quanto "Aeo", poter trarre il massimo vantaggio da un uso esteso della semplificazione e, tenendo conto della sicurezza, beneficiare di livelli di controllo doganale ridotti». Le Aziende in possesso dello status di Aeo sono state riconosciute dalle Autorità doganali come eccezionalmente affidabili: dovrebbero, quindi, essere autorizzate a utilizzare il più alto livello di semplificazioni. E semplificazioni concrete dovrebbero essere implementate già nel Codice doganale comunitario e in questo senso sono orientate le richieste di modificazione presentate da Business Europe⁽⁶⁾ in vista dell'adozione del Ncdc, tutte nel senso di un maggior riconoscimento a livello di normativa generale dei benefici concreti da conferire agli Aeo.

Consapevole della necessità di una migliore percezione e misurabilità dei benefici collegati alla certificazione si è mostrato essere anche il Comitato economico e sociale europeo che, nel Parere⁽⁷⁾ fornito in merito alla più volte citata Proposta di "rifusione", ha raccomandato alla Commissione europea di incoraggiare, con benefici concreti e con procedure semplificate, gli operatori, affinché richiedano lo status di Aeo, ritenendo inoltre necessarie facilitazioni d'accesso allo status stesso.

E, forse anche per rispondere a tali sollecitazioni del Comitato economico e sociale, la Commissione ha recentemente pubblicato una Comunicazione sulla sicurezza della *supply chain*⁽⁸⁾, nella quale si riconosce il ruolo fondamentale che

gli Aeo rivestono nel contesto della gestione del rischio.

La certificazione Aeo nasce, infatti, con l'obiettivo di creare un partenariato tra Autorità di controllo e operatori economici, in maniera tale da rendere sicuro ed efficiente il sistema degli scambi internazionali di merci, consentendo di trovare un equilibrio tra l'esigenza del controllo, da un lato, e il bisogno di velocizzare i traffici, dall'altro. Il riconoscimento dello status di Aeo a operatori ritenuti affidabili consente all'Autorità doganale di concentrare le risorse e indirizzare le proprie energie nel contrastare attività illegali (contrabbando, contraffazione, ecc.) nei settori e verso quei soggetti che presentano maggiori elementi di rischio, mentre gli operatori sani e meritevoli di fiducia evitano inutili ed estenuanti controlli conseguendo la certificazione che riconosce loro benefici e trattamenti prioritari.

Ad ogni modo, la stessa Commissione riconosce la necessità che il riconoscimento formale del programma Aeo avvenga in tutte le politiche per la gestione del rischio e che i benefici derivanti alle imprese *compliant* siano massimizzati.

In tale contesto, il *Safe Framework* dell'Organizzazione Mondiale delle Dogane individua il riconoscimento reciproco come un elemento fondamentale per rafforzare e promuovere la sicurezza delle catene di approvvigionamento internazionali e come uno strumento utile per evitare la duplicazione dei controlli di sicurezza e di conformità. Collegando i programmi internazionali di partenariato equiparabili si costruisce un approccio alla sicurezza unificato e sostenibile in grado di contribuire a garantire e facilitare il commercio globale.

L'obiettivo del riconoscimento reciproco dello status di Aeo è quello di consentire a un'Amministrazione doganale di riconoscere gli esiti del processo di convalida e di tenere conto delle autorizzazioni Aeo rilasciate nell'ambito di un altro programma di partenariato, per accordare agevolazioni sostanziali e vantaggi comparabili e, ove possibile, reciproci agli operatori economici affidabili oggetto del riconoscimento reciproco.

In tal senso, il 4 maggio 2012 l'Ue e gli Usa hanno siglato un accordo per il mutuo riconoscimento dei rispettivi programmi Aeo e C-Tpat (*Customs-Trade Partnership Against Terrorism*): i Paesi terranno in debita favorevole considerazione nella propria valutazione del rischio, ai fini dell'effettuazione dei controlli, lo status dei rispettivi operatori economici certificati. Il trattamento favorevole si tradurrà in una riduzione dei costi, procedure semplificate e maggiore praticabilità delle attività commerciali transo-



ceaniche. Si tratta di un risultato *win-win*: permette di risparmiare tempo e denaro agli operatori ritenuti meritevoli di fiducia e consente alle Autorità doganali di concentrare le proprie risorse sulle partite di merci da considerare più a rischio, agevolando il commercio legittimo.

Oltre a Ue e Usa, molti altri Paesi in ambito Wco hanno perfezionato programmi di certificazione assimilabili all'Aeo. L'Omd ha diramato il *Compendium of Aeo Programmes*⁽⁹⁾, un documento che propone una panoramica completa dei diversi programmi di sicurezza già esistenti o in divenire in tutti i Paesi che aderiscono al Wco, dal quale emerge una progressiva diffusione del programma di certificazione, con un'attenzione globale al particolare status da parte delle Amministrazioni dei Paesi membri. L'edizione del 2012, infatti, identifica ben 24 Programmi Aeo ope-

(6) Key Amendments – BusinessEurope Assessment.

(7) Parere del 23 maggio 2012, pubblicato in G.U. C 229 del 31.07.2012, p. 68.

(8) Documento COM(2012) 793 finale "on Customs Risk Management and Security of the Supply Chain" dell'8 gennaio 2013.

(9) Disponibile online all'indirizzo:

http://www.wcoomd.org/en/topics/facilitation/instrument-and-tools/tools/~/_media/B8FC2D23BE5E44759579D9E780B176AC.ashx

rativi, 8 Programmi Aeo in fase di lancio e 9 Programmi di cosiddetta *Customs Compliance*. Dal Compendio si ricava che l'accREDITAMENTO nei diversi programmi Aeo è basato su di un processo il cui elemento unificante riguarda la compilazione di uno specifico questionario di *self-assessment* e l'*audit* da parte della competente Amministrazione doganale, con azioni di monitoraggio e controlli periodici successivi. I benefici previsti negli altri Paesi, sulla carta, non si discostano rispetto a quelli previsti per l'Aeo comunitario.

La Commissione Europea ha poi ritenuto di dover dare più concretamente seguito alle semplificazioni per l'ottenimento dello status pubblicando il Documento TAXUD/B2/047/2011 – Rev 3- *Operatori Economici Autorizzati – Orientamenti*⁽¹⁰⁾ (per brevità "Nuovi Orientamenti" Aeo), ove, fra i numerosi vantaggi indiretti della certificazione, è previsto anche il migliore riconoscimento da parte di altre Autorità pubbliche delle misure adottate dagli Aeo

per assicurare la loro catena di approvvigionamento. Ciò significa, concretamente, che lo status di Aeo acquista sempre più riconoscimento e importanza in molti settori. Attualmente tale status viene preso in considerazione da parte di altre Autorità nel rilasciare determinati certificati o autorizzazioni: un esempio riguarda la legislazione nel settore dell'aviazione nel caso di titolare di un certificato Aeos o Aeof che presenta domanda per ottenere lo status di Agenza Regolamentata o di Mittente Conosciuto. Ancora, lo status è tenuto in considerazione nella procedura per il rilascio del certificato di origine presso le Camere di Commercio⁽¹¹⁾. La certificazione Aeo rimane, quindi, una delle certificazioni più pregiate nella catena logistica internazionale, non soltanto per il progressivo riconoscimento da parte di altri Paesi, ma anche di altre Autorità di controllo.

Il Progetto Dogana Facile di ANIMA, peraltro, assiste gli operatori in tutte le fasi legate al rilascio della certificazione fino all'ottenimento della stessa e fornisce tutte le eventuali informazioni che potessero essere utili in vista della certificazione. □

(10) Documento del 17 aprile 2012, di cui la Commissione europea ha recentemente fornito agli Stati membri le versioni linguistiche ufficiali. Si fa riferimento ai Nuovi Orientamenti AEO a decorre dal 1° gennaio 2013.

(11) Si veda la guida "Certificati comunitari d'origine – Disposizioni per il rilascio da parte delle CCIAA" allegata alla nota n. 75361 del 26.08.2009 a cura del Ministero dello Sviluppo Economico e di Unioncamere. Nello specifico, è necessario presentare in originale i documenti giustificativi dell'origine, ma in via del tutto eccezionale, agli AEO è consentito presentare dichiarazione sostitutiva di atto notorio che giustifichi la mancata presentazione del documento originale o ne consenta la visione eventuale nel luogo ove l'atto risulta depositato.